



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2016/0286(COD)

2.6.2017

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Relatore per parere: Ivan Štefanec

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta ad aggiornare il regolamento sull'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), nell'ambito del più ampio pacchetto telecomunicazioni. Il mercato unico delle comunicazioni elettroniche è al centro dell'economia digitale e pertanto è fondamentale rafforzare il settore delle comunicazioni elettroniche e garantire l'innovazione e una connettività di elevato livello in tutti i settori dell'economia europea.

La proposta mira a promuovere l'armonizzazione normativa e rafforzare le disposizioni concernenti l'indipendenza delle ANR. Il relatore ritiene che l'attuale assetto istituzionale (indipendenza delle ANR dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell'UE) e il radicamento del BEREC nei suoi membri costituenti (le ANR) consentano al BEREC di fornire consulenze indipendenti e tecniche e di continuare a cooperare con le altre istituzioni dell'UE.

Il rafforzamento del requisito di indipendenza delle ANR dovrebbe rimanere centrale al fine di assicurare una regolamentazione imparziale e prevedibile in futuro. Inoltre, il relatore si compiace altresì della proposta di ampliare l'insieme minimo di competenze essenziali attribuite alle ANR. Ritiene che una riduzione dell'indipendenza del BEREC e la creazione di una vera e propria agenzia dell'UE potrebbe ridurre l'efficacia e il valore aggiunto del BEREC e rallentare lo sviluppo e la diffusione di migliori prassi armonizzate.

Il relatore ha pertanto deciso di mantenere l'attuale struttura di governance a due livelli, con il BEREC da un lato e l'Ufficio BEREC dall'altro. Ritiene che si tratti del modo migliore per garantire la continuità dell'efficace attività del BEREC e per mantenere un equilibrio tra la Commissione, le ANR e il BEREC. Il BEREC continuerebbe a essere composto dai rappresentanti di ciascuna delle ANR degli Stati membri, consentendo in tal modo a tutte le ANR di contribuire attivamente all'attività del BEREC. Per questo motivo, andrebbe a integrare le funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione. Il BEREC dovrebbe essere trasparente e rendere pienamente conto alle pertinenti istituzioni dell'Unione europea.

Il relatore ha pertanto reintrodotta nella proposta di regolamento la duplice struttura del BEREC e dell'Ufficio BEREC, definendo i compiti appropriati e la struttura organizzativa di ciascuno. Il progetto di parere introduce pertanto un nuovo articolo 2 bis sull'istituzione e i compiti dell'Ufficio BEREC nonché i nuovi articoli 14 bis e 14 quinquies sull'organizzazione dell'Ufficio BEREC. Per quanto riguarda l'Ufficio BEREC e il BEREC, il relatore ha accolto una serie di miglioramenti proposti dalla Commissione, compreso l'ampliamento delle competenze del BEREC in campo normativo.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno apportato un contributo positivo all'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione. ***Inoltre, la struttura di governance del BEREC e dell'Ufficio BEREC è farraginoso e genera oneri amministrativi superflui.*** Al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie e di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento mira a potenziare ***il ruolo*** del BEREC e a rafforzarne la struttura di governance ***trasformando il BEREC in un'agenzia decentrata dell'Unione.*** Ciò corrisponde anche alla necessità di tenere conto del ruolo notevolmente rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 che definisce i compiti del BEREC in materia di roaming all'interno dell'Unione, il regolamento (UE) n. 2120/2015 che definisce i compiti del BEREC in relazione all'accesso aperto a Internet e il roaming all'interno dell'Unione e la direttiva che introduce un numero significativo di nuovi compiti del BEREC come la formulazione di decisioni e orientamenti su vari temi, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri e l'emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché sulla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

7) Il BEREC e l'Ufficio BEREC hanno apportato un contributo positivo all'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ciononostante, vi sono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione. Al fine di conseguire vantaggi in termini di efficienza e sinergie e di contribuire allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione europea, alla promozione dell'accesso e alla diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, alla concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e agli interessi dei cittadini dell'Unione, il presente regolamento mira a potenziare ***i ruoli del BEREC e dell'Ufficio BEREC*** e a rafforzarne la struttura di governance. Ciò corrisponde anche alla necessità di tenere conto del ruolo notevolmente rafforzato svolto dal BEREC a norma del regolamento (CE) n. 531/2012 che definisce i compiti del BEREC in materia di roaming all'interno dell'Unione, il regolamento (UE) n. 2120/2015 che definisce i compiti del BEREC in relazione all'accesso aperto a Internet e il roaming all'interno dell'Unione e la direttiva che introduce un numero significativo di nuovi compiti del BEREC come la formulazione di decisioni e orientamenti su vari temi, la redazione di relazioni su aspetti tecnici, la compilazione di registri e l'emissione di pareri su procedure relative al mercato interno per progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché sulla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

8) L'applicazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in tutti gli Stati membri è essenziale per lo sviluppo positivo di un mercato interno per le comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione e per la promozione dell'accesso e della diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, della concorrenza nella fornitura di reti, servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, che spesso implicano una crescente dimensione transfrontaliera, e dell'esperienza maturata finora per garantire l'attuazione coerente nel settore delle comunicazioni elettroniche, è necessario dare seguito alle attività del BEREC e dell'Ufficio BEREC *e svilupparle ulteriormente costituendo una vera e propria agenzia.*

Emendamento

8) L'applicazione coerente, *equilibrata e non discriminatoria* del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche in tutti gli Stati membri è essenziale per lo sviluppo positivo di un mercato interno per le comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione e per la promozione dell'accesso e della diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata, della concorrenza nella fornitura di reti, servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e degli interessi dei cittadini dell'Unione. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, che spesso implicano una crescente dimensione transfrontaliera, e dell'esperienza maturata finora per garantire l'attuazione coerente nel settore delle comunicazioni elettroniche, è necessario dare seguito alle attività del BEREC e dell'Ufficio BEREC.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

9) *L'agenzia* dovrebbe essere *disciplinata e gestita* in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012 (l'"orientamento comune")²⁸. *In considerazione dell'immagine già consolidata del BEREC e dei costi che comporterebbe una modifica della sua denominazione, la nuova agenzia*

Emendamento

9) *L'Ufficio BEREC* dovrebbe essere *disciplinato e gestito* in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012 (l'"orientamento comune")²⁸.

dovrebbe conservare il nome BEREC.

²⁸ Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.

²⁸ Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) Il BEREC dovrebbe inoltre fungere quale organismo di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il BEREC dovrebbe fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

11) Il BEREC ***deve*** poter cooperare, se necessario, con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG²⁹, il Comitato europeo per la protezione dei dati³⁰, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi³¹ e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione³²; nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio). ***Deve*** anche poter cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con le autorità di

11) Il BEREC ***e l'Ufficio BEREC devono*** poter cooperare, se necessario, con altri organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi dell'Unione, in particolare il gruppo RSPG²⁹, il Comitato europeo per la protezione dei dati³⁰, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi³¹ e l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione³², nonché con i comitati esistenti (come il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio). ***Devono*** anche poter cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, in

regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei *suoi* compiti.

²⁹ Decisione n. 2002/622/CE che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

³⁰ Istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva [...].

³² Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

particolare con le autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche e/o con gruppi di tali autorità, nonché con le organizzazioni internazionali, quando ciò si rende necessario per lo svolgimento dei *loro* compiti.

²⁹ Decisione n. 2002/622/CE che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

³⁰ Istituito a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva [...].

³² Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

12) *Rispetto alla situazione del passato in cui operavano in parallelo un comitato dei regolatori e di un comitato di gestione, il fatto di disporre di un unico consiglio di amministrazione, che formula orientamenti generali per le attività del BEREK, prende decisioni su questioni normative, operative e di gestione amministrativa e di bilancio, dovrebbe contribuire a migliorare l'efficacia, la*

Emendamento

soppresso

coerenza e il rendimento dell'agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione deve svolgere le funzioni di sua competenza e deve consistere, oltre che in due rappresentanti della Commissione, in un responsabile, o in mancanza di esso, in un membro del collegio di ciascuna ANR, tutelati da condizioni per quanto riguarda la rimozione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

13) Precedentemente i poteri di autorità di nomina venivano esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione dell'Ufficio del BEREC. Il consiglio di amministrazione della nuova agenzia delega i poteri di autorità di nomina al direttore *esecutivo*, che è autorizzato a subdelegare tali poteri. Ciò contribuirà a una gestione efficiente del personale del BEREC e permetterà al *comitato di gestione*, nonché al presidente e al vicepresidente, di concentrarsi sulle loro funzioni.

Emendamento

13) Precedentemente i poteri di autorità di nomina venivano esercitati dal vicepresidente del comitato di gestione dell'Ufficio del BEREC. Il consiglio di amministrazione della nuova agenzia delega i poteri di autorità di nomina al direttore, che è autorizzato a subdelegare tali poteri. Ciò contribuirà a una gestione efficiente del personale del BEREC e permetterà al *consiglio di amministrazione*, nonché al presidente e al vicepresidente, di concentrarsi sulle loro funzioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

14) *In passato il mandato del presidente e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori aveva la durata di un anno.* Alla luce dei compiti supplementari assegnati al BEREC e dell'esigenza di garantire una programmazione annuale e pluriennale per le sue attività, è essenziale che il presidente e il vicepresidente dispongano di un

Emendamento

14) Alla luce dei compiti supplementari assegnati al BEREC e dell'esigenza di garantire una programmazione annuale e pluriennale per le sue attività, è essenziale che il presidente e il vicepresidente dispongano di un mandato stabile e a lungo termine.

mandato stabile e a lungo termine.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

15) Il **consiglio di amministrazione** tiene almeno **due** riunioni ordinarie all'anno. Alla luce dell'esperienza del passato e del rafforzamento del ruolo del BEREC, il **consiglio di amministrazione** può dover tenere riunioni supplementari.

Emendamento

15) Il **comitato dei regolatori** tiene almeno **quattro** riunioni ordinarie all'anno. Alla luce dell'esperienza del passato e del rafforzamento del ruolo del BEREC, il **comitato dei regolatori** può dover tenere riunioni supplementari.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

16) Il ruolo del direttore **esecutivo**, che è il rappresentante legale **del** BEREC, è fondamentale per il corretto funzionamento **della nuova agenzia** e per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo **sulla base di un elenco stilato dalla Commissione** a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. Inoltre, in passato il mandato del direttore amministrativo dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È necessario che il direttore **esecutivo** disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per **l'agenzia**.

Emendamento

16) Il ruolo del direttore, che è il rappresentante legale **dell'Ufficio** BEREC, è fondamentale per il corretto funzionamento **del BEREC** e per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente al fine di garantire una valutazione rigorosa dei candidati e un livello elevato di indipendenza. Inoltre, in passato il mandato del direttore amministrativo dell'Ufficio BEREC era di tre anni. È necessario che il direttore disponga di un mandato sufficientemente lungo per garantire stabilità e predisporre una strategia a lungo termine per **il BEREC**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

17) L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, pertanto, **il consiglio di amministrazione** deve essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro membri. **Onde garantire un approccio equilibrato, i gruppi di lavoro dovrebbero essere coordinati e moderati da membri del personale del BEREC.** Occorre predisporre in anticipo elenchi di esperti qualificati al fine di agevolare la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli attinenti a progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio, a causa dei tempi ristretti di tali procedure.

Emendamento

17) L'esperienza ha dimostrato che la maggior parte dei compiti del BEREC è meglio effettuata mediante gruppi di lavoro, pertanto, **il comitato dei regolatori** deve essere incaricato della costituzione di gruppi di lavoro e della nomina dei loro membri. Occorre predisporre in anticipo elenchi di esperti qualificati al fine di agevolare la costituzione rapida di determinati gruppi di lavoro, in particolare quelli attinenti a progetti di misure nazionali di regolamentazione del mercato, nonché alla cessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio, a causa dei tempi ristretti di tali procedure.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

18) Poiché il BEREC è competente per l'adozione di decisioni vincolanti, è necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica oggetto di una decisione del BEREC, o comunque interessata da essa, abbia il diritto di presentare ricorso presso una commissione di ricorso, che è parte integrante dell'agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. Dal momento che le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, può essere adito il Tribunale per un controllo di legittimità. Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il

Emendamento

soppresso

regolamento interno della commissione di ricorso, alla Commissione sono conferiti poteri esecutivi. Tali poteri devono essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

³³ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

19) *Al* BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1271/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Emendamento

19) *All'Ufficio* BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1271/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

20) Al fine di garantire l'autonomia *del* BEREC, l'agenzia deve disporre di una

Emendamento

20) Al fine di garantire l'autonomia *dell'Ufficio* BEREC, l'agenzia deve

propria dotazione di bilancio, proveniente essenzialmente da un contributo dell'Unione. Il finanziamento del BEREC deve essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³⁵.

³⁵ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

disporre di una propria dotazione di bilancio, proveniente essenzialmente da un contributo dell'Unione. Il finanziamento del BEREC deve essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³⁵.

³⁵ Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

21) ***Il BEREC deve essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A tal fine è necessario e opportuno che il BEREC sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che gli sono conferiti.***

Emendamento

21) ***L'Ufficio BEREC deve essere indipendente per quanto riguarda le questioni operative e tecniche e godere di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

22) ***In quanto agenzia decentrata dell'Unione, il BEREC opera nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale vigente. Non deve essere considerato come un organo che rappresenta una***

Emendamento

soppresso

posizione dell'UE nei confronti dell'esterno né come un organo che vincola l'UE a obblighi giuridici.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

23) Al fine di estendere ulteriormente l'applicazione coerente delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del BEREC, **la nuova agenzia dovrebbe** essere **aperta** alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso, in particolare quelli di Stati EFTA **membri del SEE** e dei paesi candidati.

Emendamento

23) Al fine di estendere ulteriormente l'applicazione coerente delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del BEREC, **il BEREC e l'Ufficio BEREC dovrebbero** essere **aperti** alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso, in particolare quelli di Stati EFTA e dei paesi candidati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

24) Il BEREC **deve** essere **autorizzato** a svolgere attività di comunicazione nell'ambito delle **sue** competenze a condizione che tali attività non pregiudichino lo svolgimento dei **suoi** compiti fondamentali e vengano effettuate conformemente ai programmi adottati dal consiglio di amministrazione in materia di comunicazione e divulgazione. Il contenuto e l'attuazione della strategia di comunicazione del BEREC devono essere coerenti, pertinenti e **coordinati** con le strategie e le attività della Commissione e delle altre istituzioni al fine di tener conto

Emendamento

24) Il BEREC **e l'Ufficio BEREC devono** essere **autorizzati** a svolgere attività di comunicazione nell'ambito delle **loro** competenze a condizione che tali attività non pregiudichino lo svolgimento dei **loro** compiti fondamentali e vengano effettuate conformemente ai programmi adottati dal consiglio di amministrazione in materia di comunicazione e divulgazione. Il contenuto e l'attuazione della strategia di comunicazione del BEREC **e dell'Ufficio BEREC** devono essere coerenti **e** pertinenti con le strategie e le attività della Commissione e delle altre istituzioni al fine di tener conto dell'immagine generale

dell'immagine generale dell'Unione.

dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

25) Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC **ha** il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che sono vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche, devono collaborare con il BEREC ed essere in grado di fornire informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC **possa** realizzare il proprio mandato. Inoltre, il BEREC **deve** condividere con la Commissione e le ANR le informazioni necessarie, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento

25) Per svolgere i propri compiti in modo efficace, il BEREC **e l'Ufficio BEREC hanno** il diritto di chiedere alla Commissione, alle ANR e, in ultima istanza, ad altre autorità e imprese, tutte le informazioni necessarie. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per gli interpellati. Le ANR, che sono vicine ai mercati delle comunicazioni elettroniche, devono collaborare con il BEREC **e l'Ufficio BEREC** ed essere in grado di fornire informazioni tempestive e accurate per garantire che il BEREC **e l'Ufficio BEREC possano** realizzare il proprio mandato. Inoltre, il BEREC **e l'Ufficio BEREC devono** condividere con la Commissione e le ANR le informazioni necessarie, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

28) L'Ufficio **BEREC**, che è stato istituito come un organismo comunitario dotato di personalità giuridica dal regolamento (CE) n. 1211/2009, viene sostituito **dal** BEREC per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. **Il** BEREC riassume i membri del personale dell'Ufficio **del BEREC**, senza pregiudizio

Emendamento

28) L'Ufficio, che è stato istituito come un organismo comunitario dotato di personalità giuridica dal regolamento (CE) n. 1211/2009, viene sostituito **dall'Ufficio BEREC** per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. **L'Ufficio** BEREC riassume i membri del personale dell'Ufficio, senza pregiudizio dei loro

dei loro diritti e obblighi.

diritti e obblighi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1. È istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla decisione n. 243/2012/UE³⁶ (programma relativo alla politica in materia di spettro radio).

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alle direttive, regolamenti e decisioni di cui sopra.

3. ***Il BEREC persegue gli stessi obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) definiti dall'articolo 3 della direttiva. Segnatamente, il BEREC garantisce un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 2 contribuendo in tal modo allo sviluppo del mercato interno. Promuove inoltre l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata la concorrenza nella fornitura di reti e servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e gli interessi dei cittadini dell'Unione.***

Emendamento

Articolo 1

Istituzione e obiettivi *del BEREC*

1. È istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

2. Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva [...], dalla direttiva 2002/58/CE, dal regolamento (CE) n. 531/2012, dal regolamento (UE) n. 2120/2015 e dalla decisione n. 243/2012/UE³⁶ (programma relativo alla politica in materia di spettro radio) ***nonché da qualsiasi altro atto dell'Unione che gli attribuisca compiti e competenze.***

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alle direttive, regolamenti e decisioni di cui sopra.

3. ***L'obiettivo principale del BEREC è contribuire allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche garantendo un'attuazione coerente del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche nell'ambito di cui al paragrafo 2. Il BEREC, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3 della direttiva [...] e in particolare promuove l'accesso e la diffusione di una connettività dei dati di capacità molto elevata la concorrenza nella fornitura di reti e servizi e delle relative strutture di comunicazione elettronica e gli interessi dei cittadini dell'Unione.***

3 bis. Il BEREC svolge i propri compiti

in modo indipendente, imparziale e trasparente. Esso si avvale dell'esperienza disponibile presso le ANR.

3 ter. Ogni Stato membro provvede affinché le ANR dispongano di risorse finanziarie ed umane adeguate per partecipare alle attività del BEREC.

³⁶ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

³⁶ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Articolo 2

Compiti

1. I compiti del BEREC sono i seguenti:

(a) assistere, consigliare e collaborare con *la Commissione e le ANR*, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica che rientri nel suo mandato e fornire su richiesta *assistenza e consulenza al Parlamento europeo e al Consiglio*;

Emendamento

Articolo 2

Compiti *del BEREC*

1. I compiti del BEREC sono i seguenti:

(a) assistere, consigliare e collaborare con *le ANR e la Commissione*, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica che rientri nel suo mandato e fornire *pareri o raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione*, su richiesta *o di propria iniziativa, su qualsiasi questione di sua competenza*;

(a bis) promuovere la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione;

(a ter) formulare raccomandazioni e proporre esempi di migliori pratiche alle ANR su qualsiasi questione tecnica che rientri nell'ambito del suo mandato al fine di incoraggiare un'attuazione coerente;

- (b) emettere decisioni:
- *sull'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva;*
 - *su un modello sintetico di contratto, ai sensi dell'articolo 95 della direttiva;*
- (c) elaborare un modello economico per assistere la Commissione nella determinazione dell'importo massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;
- (d) formulare pareri ai sensi della direttiva e del regolamento (UE) n. 531/2012, *in particolare:*
- *sulla risoluzione di controversie transfrontaliere ai sensi dell'articolo 27 della direttiva;*
 - *su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la regolamentazione del mercato ai sensi degli articoli 32, 33 e 66 della direttiva;*
 - *su progetti di misure nazionali relative alle procedure per il mercato interno per la valutazione tra pari dello spettro radio ai sensi dell'articolo 35 della direttiva;*
 - *su progetti di decisioni e raccomandazioni relative all'armonizzazione, ai sensi dell'articolo 38 della direttiva;*
- (e) formulare orientamenti ai sensi della direttiva, del regolamento (UE) n. 531/2012 del regolamento (UE) n. 2120/2015, *in particolare:*
- *sull'attuazione degli obblighi delle ANR per quanto riguarda la mappatura geografica delle reti, conformemente all'articolo 22 della direttiva;*
 - *su orientamenti comuni per l'identificazione del punto terminale di*
- (b) emettere decisioni *in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva;*
- (c) elaborare un modello economico per assistere la Commissione nella determinazione dell'importo massimo delle tariffe di terminazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;
- (d) formulare pareri ai sensi della direttiva e del regolamento (UE) n. 531/2012;
- (e) formulare orientamenti ai sensi della direttiva, del regolamento (UE) n. 531/2012 del regolamento (UE) n. 2120/2015;

rete in diverse topologie di rete, ai sensi dell'articolo 59 della direttiva;

- *su orientamenti comuni per soddisfare la domanda transnazionale degli utilizzatori finali, ai sensi dell'articolo 64 della direttiva;*
- *sui criteri minimi per un'offerta di riferimento, ai sensi dell'articolo 67 della direttiva;*
- *sulle specifiche tecniche del modello di costo che le ANR devono applicare per fissare le tariffe di terminazione simmetriche massime, ai sensi dell'articolo 73 della direttiva;*
- *sui criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse, ai sensi dell'articolo 87 della direttiva;*
- *sulla qualità dei pertinenti parametri di qualità del servizio e dei metodi di misurazione applicabili ai sensi dell'articolo 97 della direttiva;*
- *sull'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda l'accesso aperto a Internet ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2120/2015;*
- *sull'accesso all'ingrosso al roaming, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012;*

(e bis) monitorare e coordinare l'azione delle ANR, in applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a prezzi nazionali nell'interesse degli utenti finali, l'andamento dei costi al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di roaming e la trasparenza e la comparabilità delle tariffe e, ove necessario, formulare raccomandazioni alla Commissione;

(e ter) riferire sulle materie di

2. *L'agenzia svolge i seguenti compiti:*

(a) *monitorare e coordinare l'azione delle ANR, in applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a prezzi nazionali nell'interesse degli utenti finali;*

(b) *riferire sulle materie di sua competenza, in particolare:*

- *sull'applicazione pratica dei pareri e degli orientamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e);*

- *sul grado di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale, sulle minacce per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza o per l'interconnettività da punto a punto tra gli utenti finali, ai sensi dell'articolo 59 della direttiva;*

- *sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di roaming, nonché sulla trasparenza e la comparabilità delle tariffe ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012;*

- *sui risultati delle relazioni annuali che le ANR presentano ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2120/2015 pubblicando una relazione annuale di sintesi.*

(d) *tenere un registro di:*

- *le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 12 della direttiva. Il BEREC trasmette inoltre dichiarazioni standardizzate sulle notifiche presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 14*

competenza del BEREC;

2. *Il BEREC svolge altri compiti attribuitigli da atti legislativi dell'Unione, in particolare dalla direttiva, dal regolamento (CE) n. 531/2012 e dal regolamento (UE) n. 2120/2015.*

della direttiva;

- *numeri con diritto di uso extraterritoriale ai sensi dell'articolo 87 della direttiva;*

(e) svolgere altri compiti attribuiti da atti legislativi dell'Unione, in particolare dalla direttiva, dal regolamento (CE) n. 531/2012 e dal regolamento (UE) n. 2120/2015.

3. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell'Unione, le ANR si conformano a tutte le decisioni e tengono nel massimo conto i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche nell'ambito del campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Nella misura in cui ciò si renda necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e per svolgere le sue funzioni, il BEREC può cooperare con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 26.

2 bis. Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, decidere all'unanimità di svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell'Unione, le ANR si conformano a tutte le decisioni e tengono nel massimo conto i pareri, gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire un'applicazione coerente del quadro di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche nell'ambito del campo d'applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Nella misura in cui ciò si renda necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e per svolgere le sue funzioni, il BEREC può cooperare con gli organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti di paesi terzi e/o con organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 26.

4 bis. Il BEREC può consultare i pertinenti soggetti interessati per la preparazione di decisioni, relazioni o di altri tipi di elaborati. Fatto salvo l'articolo 28, i risultati principali di tali consultazioni sono resi pubblici.

4 ter. Fatto salvo l'articolo 27, il BEREC si adopera affinché le pertinenti informazioni relative ai risultati del proprio lavoro siano disponibili e

facilmente accessibili al pubblico e alle parti interessate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Istituzione e compiti dell'Ufficio BEREC

- 1. L'Ufficio BEREC è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.*
- 2. In ogni Stato membro l'Ufficio BEREC ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Esso può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.*
- 3. L'Ufficio BEREC è gestito dal suo direttore.*
- 4. Sotto la guida del comitato dei regolatori, l'Ufficio BEREC:*
 - (a) fornisce servizi di sostegno professionale e amministrativo al BEREC;*
 - (b) raccoglie informazioni dalle ANR e provvede allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione al ruolo e ai compiti stabiliti agli articoli 2 e 5;*
 - (c) diffonde le migliori prassi presso le ANR, conformemente all'articolo 2;*
 - (d) assiste il presidente nella preparazione dei lavori del comitato dei regolatori;*
 - (e) fornisce il supporto necessario ad assicurare la corretta operatività dei gruppi di lavoro.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Capo II – sottotitolo A (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

A. *Organizzazione del BEREC*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Struttura amministrativa e di gestione

Organizzazione del BEREC

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. La struttura *amministrativa e di gestione* del BEREC comprende:

1. La struttura *organizzativa* del BEREC comprende:

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- un *consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 5;*

- un *comitato dei regolatori;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- *un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all'articolo 9;* **soppresso**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- *una commissione di ricorso.* **soppresso**

Emendamento 30

Proposta di regolamento Capo II – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO DEI REGOLATORI

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Composizione del *consiglio di amministrazione*

Composizione del *comitato dei regolatori*

1. Il *consiglio di amministrazione* è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da **due rappresentanti** della Commissione, **tutti con** diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante tra il direttore o i membri dell'organo collegiale dell'ANR.

1. Il *comitato dei regolatori* è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro **con diritto di voto** e da **un rappresentante** della Commissione **senza** diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante tra il direttore o i membri dell'organo collegiale dell'ANR, **avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.**

Negli Stati membri in cui più di un'ANR è responsabile ai sensi della direttiva, tali autorità concordano un rappresentante comune e viene garantito il necessario coordinamento tra le ANR.

2. Ciascun membro del *consiglio di amministrazione* ha un supplente che può sostituirlo in caso di assenza. Ogni ANR è responsabile della nomina *del supplente tra i direttori, i membri dell'organo collegiale e il personale dell'ANR*.

3. I membri del *consiglio di amministrazione* e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel *consiglio di amministrazione* si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel *consiglio di amministrazione*.

4. *Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni ed è prorogabile.*

Negli Stati membri in cui più di un'ANR è responsabile ai sensi della direttiva, tali autorità concordano un rappresentante comune e viene garantito il necessario coordinamento tra le ANR.

2. Ciascun membro del *comitato dei regolatori* ha un supplente che può sostituirlo in caso di assenza. Ogni ANR è responsabile della nomina *di un supplente di un livello appropriato*.

3. I membri del *comitato dei regolatori* e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel *comitato dei regolatori* si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel *comitato dei regolatori*.

3 bis. I membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

3 ter. Il comitato dei regolatori può invitare rappresentanti di alto livello dell'autorità di vigilanza dell'EFTA e delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi nonché qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatori, su base permanente o ad hoc.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Funzioni del consiglio di amministrazione

Compiti del comitato dei regolatori

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il comitato dei regolatori assolve le funzioni del BEREC enunciate all'articolo 2 e adotta tutte le decisioni inerenti al loro esercizio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione:

1. Il comitato dei regolatori:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del BEREC ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio del BEREC a norma del capo III;

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) adotta, e sottopone a valutazione, la relazione annuale consolidata sulle attività del BEREC e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1° luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;

Emendamento

(c) adotta, e sottopone a valutazione, la relazione annuale consolidata sulle attività del BEREC e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1° luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale ***sulle attività del BEREC è presentata al Parlamento e al Consiglio dal direttore nel corso di una sessione pubblica.*** La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***adotta le regole finanziarie applicabili al BEREC conformemente all'articolo 20;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) ***adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) ***assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni***

Emendamento

soppresso

risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 31, nonché in relazione ai membri della commissione di ricorso;

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 27, in base a un'analisi delle esigenze;

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) adotta il proprio regolamento interno;

*(i) adotta **e rende pubblico** il proprio regolamento interno. **Il regolamento interno fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano sempre***

gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, affinché abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, tra l'altro, stabilire procedure di voto d'urgenza;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale del BEREC, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione³⁷ ("poteri dell'autorità con potere di nomina");

soppresso

³⁷ *Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a

soppresso

norma dell'articolo 110 dello statuto;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 22;

soppresso

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n) nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il BEREC può nominare il contabile della Commissione come proprio contabile;

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) nomina i membri delle commissioni di ricorso;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

(p) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del BEREC, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Agenzia e sulla base di una sana gestione del bilancio.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il comitato dei regolatori, per conto del BEREC, adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti detenuti dal BEREC, a norma dell'articolo 27.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Presidente e vicepresidente del *consiglio di amministrazione*

1. Il *consiglio di amministrazione* elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri rappresentanti degli Stati membri con diritto di voto. *Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.*

2. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

3. La durata del mandato del presidente *e del vicepresidente* è di quattro anni, *ad eccezione del primo mandato* del vicepresidente *eletto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, che è di due anni.* Il mandato è rinnovabile una sola

Emendamento

Articolo 6

Presidente e vicepresidente del *comitato dei regolatori*

1. Il *comitato dei regolatori* elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri rappresentanti degli Stati membri con diritto di voto.

2. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

3. La durata del mandato del presidente è di quattro anni *e quella* del vicepresidente di due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

volta.

3 bis. *Per garantire la continuità dei lavori del comitato dei regolatori, il presidente eletto ha ricoperto la carica di vicepresidente per almeno un anno prima della sua elezione, ove possibile.*

3 ter. *Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle loro funzioni, il presidente e il vicepresidente esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da governi, ANR, istituzioni, persone od organismi.*

3 quater. *Su richiesta, il presidente o il vicepresidente riferiscono al Parlamento europeo sull'esercizio delle loro funzioni e sui risultati del BEREC. Il Consiglio può invitare il presidente o il vicepresidente a presentare una relazione sull'esercizio delle loro funzioni e sui risultati del BEREC.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Riunioni *del consiglio* di *amministrazione*

Emendamento

Riunioni *plenarie e modalità di voto del comitato dei regolatori*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le riunioni del *consiglio* di *amministrazione* sono *indette* dal presidente.

Emendamento

1. Le riunioni *plenarie* del *comitato dei regolatori* sono *convocate dal presidente almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della*

Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri del comitato. L'ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore *esecutivo del* BEREC partecipa *alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.*

Emendamento

2. Il direttore *dell'Ufficio* BEREC partecipa, *senza diritto di voto, alle riunioni plenarie del comitato dei regolatori.*

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il *consiglio di amministrazione* può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Emendamento

4. Il *comitato dei regolatori* può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Ove necessario per salvaguardare l'indipendenza del BEREC o per evitare conflitti di interessi, il presidente e il vicepresidente possono indicare uno o più punti all'ordine del giorno per i quali gli osservatori non partecipano alla riunione plenaria.*

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva o di altri atti legislativi dell'Unione. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le riserve di un'ANR, su richiesta di quest'ultima.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *I membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.*

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Il BEREC provvede alle funzioni di segreteria del **consiglio di amministrazione**.*

Emendamento

6. *L'Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del **comitato dei regolatori**.*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. *Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 22, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.*

2. *Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.*

3. *Il presidente partecipa al voto.*

4. *Il direttore esecutivo non partecipa al voto.*

5. *Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Capo II – sezione 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora sia necessario, in particolare per attuare il programma di lavoro del BEREC, il **consiglio di amministrazione** può istituire i gruppi di lavoro necessari.

1. Qualora sia necessario, in particolare per attuare il programma di lavoro **annuale del BEREC e per elaborare i progetti di documento iniziali** del BEREC, il **comitato dei regolatori** può istituire i gruppi di lavoro necessari.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il **consiglio di amministrazione** nomina i membri dei gruppi di lavoro, ai quali possono partecipare esperti delle ANR, la Commissione, **il personale del BEREC** e le ANR di paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC.

Il **comitato dei regolatori** nomina i membri dei gruppi di lavoro, ai quali possono partecipare esperti delle ANR, la Commissione, **l'Ufficio BEREC** e le ANR di paesi terzi che partecipano ai lavori del BEREC.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove necessario per salvaguardare l'indipendenza del BEREC o per evitare conflitti di interessi, il presidente o vicepresidente può indicare uno o più punti all'ordine del giorno in corrispondenza dei quali gli esperti della

Commissione o delle ANR di paesi terzi non partecipano alla riunione del gruppo di lavoro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), terzo trattino, i membri sono nominati sulla base degli elenchi di esperti qualificati inviati dalle ANR, dalla Commissione e dal direttore esecutivo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, i membri sono nominati esclusivamente sulla base degli elenchi di esperti qualificati inviati dalle ANR e dal direttore esecutivo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Ove opportuno, il *consiglio di amministrazione* può invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore a partecipare ai gruppi di lavoro

Emendamento

Ove opportuno, il *comitato dei regolatori* può invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore a partecipare ai gruppi di lavoro caso per caso.

caso per caso.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato dei regolatori nomina un presidente o dei copresidenti tra i membri dei gruppi di lavoro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I gruppi di lavoro sono coordinati e animati da un membro del personale del BEREC designato in conformità del regolamento interno.

soppresso

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno in cui stabilisce le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.

4. Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno in cui stabilisce le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il BEREC fornisce sostegno ai

5. L'Ufficio BEREC fornisce sostegno

gruppi di lavoro.

ai gruppi di lavoro. *Un membro del personale dell'Ufficio BEREC assiste il presidente o vicepresidente e offre altri servizi di sostegno professionale e amministrativo ai gruppi di lavoro.*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Capo II – sezione 4

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 75

Proposta di regolamento Capo II – sottotitolo B (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**B. Organizzazione dell'Ufficio
BEREC**

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell'Ufficio BEREC comprende:

(a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 14 quater;

(b) un direttore, che svolge i compiti definiti all'articolo 14 quinquies;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Capo II – sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4 bis - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 ter

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro con diritto di voto e da un rappresentante della Commissione con diritto di voto. Ogni ANR è responsabile della nomina del proprio rappresentante tra il direttore o altri rappresentanti di alto livello dell'ANR.

Negli Stati membri in cui più di un'ANR è responsabile ai sensi della direttiva, tali autorità concordano un rappresentante comune e viene garantito il necessario coordinamento tra le ANR.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di assenza. Ogni ANR è responsabile della nomina del supplente tra i direttori, i membri dell'organo collegiale e il personale dell'ANR.

3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 quater

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

(a) adotta, nell'ambito del documento unico di programmazione, il programma di lavoro annuale dell'Ufficio BEREC;

(b) fornisce orientamenti al direttore nell'esecuzione dei suoi compiti;

(c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Ufficio BEREC ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio BEREC a norma del capo III;

(d) adotta le regole finanziarie applicabili al BEREC conformemente all'articolo 20;

(e) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

(f) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 27, in base a un'analisi delle esigenze;

(h) adotta il proprio regolamento interno;

(i) conformemente al paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio BEREC, i poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione ('poteri dell'autorità con potere di nomina');

(j) adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto;

(k) nomina il direttore e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 22;

(l) nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni e può essere il contabile della Commissione;

(m) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Ufficio BEREC, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Ufficio BEREC e sulla base di una sana gestione del bilancio.

Gli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le

condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Capo II – sezione 4 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4 ter - DIRETTORE

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 quinquies

Compiti del direttore

- 1. Il direttore assicura la gestione dell'Ufficio BEREC e risponde al consiglio di amministrazione.**
- 2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi, ANR, istituzioni, persone od organismi.**
- 3. Su richiesta, il direttore riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il**

direttore a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4. Il direttore è il rappresentante legale dell'Ufficio BEREC.

5. Il direttore è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Ufficio BEREC secondo gli orientamenti forniti dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore è responsabile di:

(a) assicurare la gestione corrente dell'Ufficio BEREC;

(a bis) assistere nella preparazione dell'ordine del giorno del comitato dei regolatori, del consiglio di amministrazione e dei gruppi di lavoro;

(b) attuare le decisioni adottate dal comitato dei regolatori e dal consiglio di amministrazione;

(c) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato dei regolatori;

(d) sotto la guida del comitato dei regolatori, contribuire all'attuazione del documento unico di programmazione, in particolare del programma di lavoro annuale dell'Ufficio BEREC, e riferire al comitato dei regolatori in merito alla sua attuazione;

(e) sotto la guida del comitato dei regolatori, elaborare la relazione annuale consolidata sulle attività del BEREC e presentarla al comitato dei regolatori per valutazione e adozione;

(f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

(g) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la

corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attuando controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, imponendo il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, applicando misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni finanziarie;

(h) elaborare una strategia antifrode dell'Ufficio BEREC e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

(i) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili all'Ufficio BEREC;

(j) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio BEREC ed eseguire il bilancio.

6. Il direttore decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Ufficio BEREC, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. Il direttore richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato prima di istituire un ufficio locale. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Ufficio BEREC.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni anno il direttore *esecutivo* redige il progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale ("documento unico di programmazione") conformemente

Emendamento

Ogni anno il direttore redige il progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale ("documento unico di programmazione") conformemente all'articolo 32 del

all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione³⁸.

regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione³⁸.

³⁸ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per il documento di programmazione per le agenzie decentrate e sul modello per la relazione annuale di attività consolidata per le agenzie decentrate (C(2014) 9641).

³⁸ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per il documento di programmazione per le agenzie decentrate e sul modello per la relazione annuale di attività consolidata per le agenzie decentrate (C(2014) 9641).

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 gennaio il **consiglio di amministrazione** adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette alla Commissione per consentirle di esprimere un parere. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro il 31 gennaio il **comitato dei regolatori** adotta il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette alla Commissione per consentirle di esprimere un parere. Il progetto di documento unico di programmazione è trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il **consiglio di amministrazione** adotta quindi il documento unico di programmazione, tenendo conto del parere della Commissione, e lo trasmette, insieme ad eventuali versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento

Il **comitato dei regolatori** adotta quindi il documento unico di programmazione, tenendo conto del parere della Commissione, e lo trasmette, insieme ad eventuali versioni aggiornate, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Quando al BEREC viene affidato un nuovo compito, il **consiglio di amministrazione** modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Emendamento

Quando al BEREC viene affidato un nuovo compito, il **comitato dei regolatori** modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il **consiglio di amministrazione** può delegare al direttore **esecutivo** il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Emendamento

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il **comitato dei regolatori** può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore **esecutivo** predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese **del** BEREC, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento

1. Ogni anno il direttore predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese **dell'Ufficio** BEREC, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *del* BEREC per l'esercizio finanziario successivo.

Emendamento

2. Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *dell'Ufficio* BEREC per l'esercizio finanziario successivo.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *del* BEREC è trasmesso dal direttore *esecutivo* alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *del* BEREC e nel progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, devono essere coerenti.

Emendamento

3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *dell'Ufficio* BEREC è trasmesso dal direttore alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese *dell'Ufficio* BEREC e nel progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, devono essere coerenti.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato *al* BEREC.

Emendamento

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato *all'Ufficio* BEREC.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico *del* BEREC.

Emendamento

7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico *dell'Ufficio* BEREC.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio *del* BEREC, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento

8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio *dell'Ufficio* BEREC, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio *del* BEREC si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Emendamento

9. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio *dell'Ufficio* BEREC si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutte le entrate e le spese *del*

Emendamento

1. Tutte le entrate e le spese

BEREC sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio *del* BEREC.

dell'Ufficio BEREC sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio *dell'Ufficio* BEREC.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio *del* BEREC devono essere in pareggio.

Emendamento

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio *dell'Ufficio* BEREC devono essere in pareggio.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Fatte salve altre risorse, le entrate *del* BEREC comprendono:

Emendamento

3. Fatte salve altre risorse, le entrate *dell'Ufficio* BEREC comprendono:

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio svolto dal BEREC;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) eventuali contributi dei paesi terzi o

Emendamento

(d) eventuali contributi dei paesi terzi o

delle autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche dei paesi terzi che partecipano ai lavori *del* BEREC, secondo quanto previsto all'articolo 26.

delle autorità di regolamentazione competenti in materia di comunicazioni elettroniche dei paesi terzi che partecipano ai lavori *dell'Ufficio* BEREC, secondo quanto previsto all'articolo 26.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le spese *del* BEREC comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Emendamento

4. Le spese *dell'Ufficio* BEREC comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio finanziario chiuso, il contabile *del* BEREC invia i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento

1. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio finanziario chiuso, il contabile *dell'Ufficio* BEREC invia i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, *il* BEREC trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Emendamento

2. Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, *l'Ufficio* BEREC trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori *del* BEREC, il contabile *del* BEREC redige i conti definitivi sotto la propria responsabilità. Il direttore *esecutivo* presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.

Emendamento

3. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori *dell'Ufficio* BEREC, il contabile *dell'Ufficio* BEREC redige i conti definitivi *dell'Ufficio BEREC* sotto la propria responsabilità. Il direttore presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi *del* BEREC.

Emendamento

4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi *dell'Ufficio* BEREC.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore *esecutivo* trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento

5. Entro il 1° luglio successivo a ciascun esercizio finanziario, il direttore trasmette il rendiconto definitivo corredato del parere del consiglio d'amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Il* BEREC pubblica i conti definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Emendamento

6. *L'Ufficio* BEREC pubblica i conti definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. Entro il 30 settembre, il direttore *esecutivo* invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

Emendamento

7. Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Il direttore *esecutivo* presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa³⁹.

Emendamento

8. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa³⁹.

³⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore *esecutivo*, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Emendamento

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Le disposizioni finanziarie applicabili *al* BEREC sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento *del* BEREC e previo accordo della Commissione.

Emendamento

Le disposizioni finanziarie applicabili *all'Ufficio* BEREC sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento *dell'Ufficio* BEREC e previo accordo della Commissione.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Al personale *del* BEREC si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Emendamento

Al personale *dell'Ufficio* BEREC si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Nomina del direttore *esecutivo*

1. Il direttore *esecutivo* è assunto come agente temporaneo *del* BEREC ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il *direttore esecutivo è nominato dal* consiglio di amministrazione *sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo* una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore *esecutivo*, *il* BEREC è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione *può essere invitato a rendere* una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e *a rispondere* alle domande dei membri di tale commissione.

3. La durata del mandato del direttore *esecutivo* è di *cinque* anni. Entro la fine di tale periodo, *la Commissione* effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore *esecutivo*, nonché dei compiti e delle sfide futuri del BEREC.

4. *Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene* conto della valutazione di cui al paragrafo 3, *il consiglio di amministrazione* può prorogare il mandato del direttore *esecutivo* per non più di *cinque* anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore *esecutivo*. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore *esecutivo* può essere invitato a rendere una

Emendamento

Articolo 22

Nomina del direttore

1. Il direttore è assunto come agente temporaneo *dell'Ufficio* BEREC ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di amministrazione *nomina il direttore con* una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore, *l'Ufficio* BEREC è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione *rende* una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e *risponde* alle domande dei membri di tale commissione.

3. La durata del mandato del direttore è di *tre* anni. Entro la fine di tale periodo, *il consiglio di amministrazione* effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide futuri del BEREC.

4. *Il consiglio di amministrazione, tenendo* conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore *una sola volta e* per non più di *tre* anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla

dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6. *Il direttore esecutivo* il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore *esecutivo* può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione *presa su proposta della Commissione*.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore *esecutivo*, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

commissione competente del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

6. *Un direttore* il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il* BEREC può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

Emendamento

1. *L'Ufficio* BEREC può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso *il* BEREC.

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso *l'Ufficio* BEREC.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Articolo 24

Status giuridico

- 1. Il BEREC è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.**
- 2. In ciascuno degli Stati membri, il BEREC ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può, in particolare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.**
- 3. Il BEREC è rappresentato dal proprio direttore esecutivo.**
- 4. La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite al BEREC ricade esclusivamente su di esso.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Al BEREC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Emendamento

All'Ufficio BEREC e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, il BEREC può, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Detti accordi

Emendamento

soppresso

non creano obblighi di natura giuridica per l'Unione e gli Stati membri.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'ambito del documento unico di programmazione, il **consiglio di amministrazione** adotta una strategia per le relazioni con organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del BEREC. La Commissione e **l'agenzia** concludono un accordo di lavoro volto a garantire che il BEREC operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente.

Emendamento

3. Nell'ambito del documento unico di programmazione, il **comitato dei regolatori** adotta una strategia per le relazioni con organismi, agenzie, uffici e gruppi consultivi competenti dell'Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del BEREC. La Commissione e **il BEREC** concludono un accordo di lavoro volto a garantire che il BEREC operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione

Trasparenza e comunicazione

Emendamento

Accesso ai documenti, trasparenza e comunicazione

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai documenti in possesso del BEREC si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione**, il consiglio di

Emendamento

1. Ai documenti in possesso del BEREC **e dell'Ufficio BEREC** si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. **Il comitato dei regolatori e** il consiglio di

amministrazione **adotta** le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

amministrazione **adottano** le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 **entro ... [inserire la data: ... mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].**

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il trattamento di dati personali da parte del BEREC è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹. ***Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte del BEREC, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati del BEREC. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.***

⁴¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento

2. Il trattamento di dati personali da parte del BEREC **e dell'Ufficio BEREC** è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Il BEREC e l'Ufficio BEREC svolgono le loro attività assicurando un elevato livello di trasparenza. Il BEREC e l'Ufficio BEREC garantiscono che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del loro lavoro.*

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il BEREC *può* svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di *sua* competenza. L'assegnazione delle risorse ad attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Le attività di comunicazione sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

3. Il BEREC *e l'Ufficio BEREC possono* svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di *loro* competenza. L'assegnazione delle risorse ad attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Le attività di comunicazione sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, *il* BEREC non rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una

1. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, *l'Ufficio* BEREC non rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una

richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.

richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore *esecutivo*, *i membri della commissione di ricorso*, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non impiegati *dal* BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento

2. I membri del consiglio d'amministrazione, il direttore, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non impiegati *dall'Ufficio* BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il BEREC applica le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁴² e (UE, Euratom) 2015/444⁴³ della Commissione. In alternativa, *il* BEREC può decidere di applicare, mutatis mutandis, le norme della Commissione.

Emendamento

L'Ufficio BEREC applica le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁴² e (UE, Euratom) 2015/444⁴³ della Commissione. In alternativa, *l'Ufficio* BEREC può decidere di applicare, mutatis mutandis, le norme della Commissione.

⁴² Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del

⁴² Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del

17.3.2015, pag. 41).

⁴³ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

17.3.2015, pag. 41).

⁴³ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta debitamente motivata del BEREC, la Commissione e le ANR *gli* forniscono, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per svolgere i *suoi* compiti, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

Emendamento

Su richiesta debitamente motivata del BEREC *o dell'Ufficio BEREC*, la Commissione e le ANR forniscono *loro*, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per svolgere i *loro* compiti, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il BEREC *può* anche chiedere alle ANR che *gli* siano fornite informazioni a cadenza regolare e in formati specifici. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni.

Emendamento

Il BEREC *o l'Ufficio BEREC possono* anche chiedere alle ANR che siano *loro* fornite informazioni a cadenza regolare e in formati specifici. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione o di un'ANR, il BEREC *fornisce*, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i loro compiti, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento

2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione o di un'ANR, il BEREC *o l'Ufficio BEREC forniscono*, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i loro compiti, in base al principio di leale cooperazione.

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Prima di chiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, il BEREC *tiene* conto delle pertinenti informazioni pubbliche esistenti.

Emendamento

3. Prima di chiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, il BEREC *o l'Ufficio BEREC tengono* conto delle pertinenti informazioni pubbliche esistenti.

Emendamento 130

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1**

Testo della Commissione

Qualora le informazioni non siano disponibili o non siano messe a disposizione dall'ANR in modo tempestivo o nei casi in cui una richiesta diretta del BEREC risulti più efficace e meno onerosa, *quest'ultimo può* presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità o direttamente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica e risorse correlate.

Emendamento

Qualora le informazioni non siano disponibili o non siano messe a disposizione dall'ANR in modo tempestivo o nei casi in cui una richiesta diretta del BEREC *o dell'Ufficio BEREC* risulti più efficace e meno onerosa, *questi ultimi possono* presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità o direttamente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica e risorse correlate.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il BEREC *informa* le relative ANR delle richieste in conformità del presente paragrafo.

Emendamento

Il BEREC *o l'Ufficio BEREC informano* le relative ANR delle richieste in conformità del presente paragrafo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Su richiesta del BEREC, le ANR *lo* assistono nella raccolta delle informazioni.

Emendamento

Su richiesta del BEREC *o dell'Ufficio BEREC*, le ANR *li* assistono nella raccolta delle informazioni.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore *esecutivo*, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti *dal* BEREC firmano una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Emendamento

I membri del *comitato dei regolatori e del* consiglio di amministrazione, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti *dall'Ufficio* BEREC firmano una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l'assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario. Le dichiarazioni di interessi firmate dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore *esecutivo* sono rese pubbliche.

Emendamento

Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario. Le dichiarazioni di interessi firmate dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore sono rese pubbliche.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore *esecutivo*, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non dipendenti *dal* BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all'inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che potrebbe risultare incompatibile con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti.

Emendamento

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, gli esperti nazionali distaccati, gli altri membri del personale non dipendenti *dall'Ufficio* BEREC e gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all'inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che potrebbe risultare incompatibile con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, entro *sei* mesi dall'entrata in vigore del presente *regolamento*, il BEREC aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte

Emendamento

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, entro ... *[inserire la data: ... mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*, l'*Ufficio* BEREC aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999

dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

⁴⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione *dal* BEREC.

Emendamento

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione *dall'Ufficio* BEREC.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati *dal* BEREC, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal

Emendamento

3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, in connessione con sovvenzioni o contratti finanziati *dall'Ufficio* BEREC, conformemente alle disposizioni e alle

regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁴⁵.

procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁴⁵.

⁴⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁴⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con le competenti autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione **del** BEREC contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con le competenti autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione **dell'Ufficio** BEREC contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La responsabilità contrattuale **del** BEREC è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

Emendamento

1. La responsabilità contrattuale **dell'Ufficio** BEREC è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso *dal* BEREC.

Emendamento

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso *dall'Ufficio* BEREC.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In materia di responsabilità extracontrattuale *il* BEREC risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento

3. In materia di responsabilità extracontrattuale *l'Ufficio* BEREC risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La responsabilità individuale del personale nei confronti *del* BEREC è regolata dalle disposizioni che stabiliscono lo statuto dei funzionari o il regime ad esso applicabili.

Emendamento

5. La responsabilità individuale del personale nei confronti *dell'Ufficio* BEREC è regolata dalle disposizioni che stabiliscono lo statuto dei funzionari o il regime ad esso applicabili.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Le attività *del* BEREC sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Emendamento

Le attività *dell'Ufficio* BEREC sono sottoposte alle indagini del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Emendamento 145

**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. *Al* BEREC si applicano le disposizioni del regolamento n. 1/58⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Emendamento

1. *All'Ufficio* BEREC si applicano le disposizioni del regolamento n. 1/58⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Emendamento 146

**Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento *del* BEREC sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento *dell'Ufficio* BEREC sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento 147

**Proposta di regolamento
Articolo 36**

Testo della Commissione

***Articolo 36
Comitato***

Emendamento

soppresso

1. *La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo "il comitato per le comunicazioni"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
3. *Quando il parere del comitato è emesso con procedura scritta, tale procedura è chiusa senza risultato se, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decide in tal senso.*

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento **del** BEREC nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore **esecutivo**, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale **del** BEREC e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra **il** BEREC e lo Stato membro in cui si trova la sede.

Emendamento

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento **dell'Ufficio** BEREC nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale **dell'Ufficio** BEREC e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra **l'Ufficio** BEREC e lo Stato membro in cui si trova la sede.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente **del**

Emendamento

2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente

BEREC, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

dell'Ufficio BEREC, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati del BEREC in relazione ai *suoi* obiettivi, al *suo* mandato, ai *suoi* compiti e alla *sua* ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato del BEREC e le implicazioni finanziarie di una tale modifica.

Emendamento

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati del BEREC *e dell'Ufficio BEREC* in relazione ai *loro* obiettivi, al *loro* mandato, ai *loro* compiti e alla *loro* ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato del *BEREC e dell'Ufficio* BEREC e le implicazioni finanziarie di una tale modifica.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se la Commissione ritiene che l'esistenza del BEREC non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che *gli* sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Emendamento

2. Se la Commissione ritiene che l'esistenza del BEREC *e dell'Ufficio BEREC* non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che sono stati *loro* assegnati, può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo il paragrafo 2, **il** BEREC sostituisce l'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 ("Ufficio BEREC") per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e passività.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 2, **l'Ufficio** BEREC sostituisce l'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 ("Ufficio BEREC") per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e passività.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In particolare, il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale dell'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009, i cui contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e tenendo conto dei vincoli di bilancio **del** BEREC.

Emendamento

In particolare, il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale dell'Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009, i cui contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e tenendo conto dei vincoli di bilancio **dell'Ufficio** BEREC.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Con effetto a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento] e fino a quando il direttore **esecutivo** non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 22, il direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge, per il periodo rimanente del suo mandato, il ruolo di direttore **esecutivo** ad interim con le funzioni previste dal presente

Emendamento

Con effetto a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento] e fino a quando il direttore non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 22, il direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge, per il periodo rimanente del suo mandato, il ruolo di direttore ad interim con le funzioni previste dal presente regolamento. Le altre

regolamento. Le altre condizioni contrattuali del direttore amministrativo rimangono invariate.

condizioni contrattuali del direttore amministrativo rimangono invariate.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In qualità di direttore *esecutivo* ad interim, egli esercita i poteri di autorità di nomina. Può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio *del* BEREC, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico del BEREC.

Emendamento

In qualità di direttore ad interim, egli esercita i poteri di autorità di nomina. Può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio *dell'Ufficio* BEREC, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico del BEREC.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il contratto di assunzione del direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 viene a cessare alla fine del suo mandato o il giorno in cui il direttore *esecutivo* assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 22, *a seconda di quale data intervenga per prima*.

Emendamento

Il contratto di assunzione del direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 viene a cessare alla fine del suo mandato o il giorno in cui il direttore assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 22.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 il cui mandato sia stato prorogato si astiene dal partecipare alla procedura di selezione per il posto di direttore esecutivo di cui all'articolo 22.

soppresso

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1211/2009 *e all'Ufficio BEREC* si intendono fatti al presente regolamento *e al BEREC*.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1211/2009 si intendono fatti al presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|--|---|
| Titolo | Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche |
| Riferimenti | COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ITRE 24.10.2016 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | IMCO 24.10.2016 |
| Relatore per parere Nomina | Ivan Štefanec 11.10.2016 |
| Esame in commissione | 13.3.2017 |
| Approvazione | 11.5.2017 |
| Esito della votazione finale | +: 21 –: 13 0: 3 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius |
| Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Anne-Marie Mineur |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 21 | + |
|-----------|---|
| ECR | Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt |
| EFDD | Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo |
| ENF | Mylène Troszczynski |
| GUE/NGL | Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong |
| PPE | Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein |

| 13 | - |
|-----------|---|
| ALDE | Kaja Kallas, Jasenko Selimovic |
| S&D | Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella |

| 3 | 0 |
|----------|---------------------------|
| ALDE | Dita Charanzová |
| VERT/ALE | Pascal Durand, Julia Reda |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti